



Tribunale di Lecco
Sezione I civile
Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Ersilio Secchi	Presidente
Dott. Mirco Lombardi	Giudice
Dott. Edmondo Tota	Giudice relatore

nel procedimento n. R.G. 1/2021 A.R. per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 182-bis l. 16 marzo 1942 n. 267, presentato con ricorso in data 28 giugno 2021, iscritto nel registro delle imprese il 7 luglio 2021

DA

PRIME GROUP INTERNATIONAL S.P.A. [C.F. 02317190961], con sede legale in Roma Via Elivia Recinan n. 6, e sede principale in Comune di Brivio (LC), Via Como, 93, in persona dell'Amministratore unico *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Michele Onorato

Il Tribunale

Premesso che:

- con ricorso del 22 dicembre 2020, pubblicato presso il Registro delle imprese il 28 dicembre 2020, la PRIME GROUP INTERNATIONAL S.P.A. ha presentato una domanda prenotativa di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 161, sesto comma, l. fall.;
- con decreto del 29 dicembre 2020, il Tribunale ha concesso termine sino al 28 aprile 2021, poi prorogato su richiesta della Società fino al 28 giugno 2021, per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;
- con il medesimo decreto il Tribunale ha nominato Commissari giudiziali, l'Avv. Carlo Galli e il Dott. Paolo Maria Bianconi;

Atteso che:

- con ricorso in data 28 giugno 2021 la PRIME GROUP INTERNATIONAL S.P.A. ha chiesto che il Tribunale procedesse all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. pubblicato nel Registro delle Imprese di Roma in data 7 luglio 2021;
- nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione non risultano essere state proposte opposizioni;
- in data 28 luglio 2021 la PRIME GROUP INTERNATIONAL S.P.A. ha integrato il ricorso per tener conto delle ulteriori precisazioni del credito trasmesse *medio tempore* dall'Agenzia delle Entrate, e modificato di conseguenza la proposta di transazione fiscale formulata ex art. 182-ter l. fall. all'Amministrazione finanziaria e l'attestazione del professionista designato ai sensi dell'art. 182-bis, comma 1, l. fall.;
- all'udienza del 21 ottobre 2021 la Società ha concluso per l'accoglimento del ricorso per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione;

Ritenuto in diritto:

- che il controllo del Tribunale in sede di omologa dell'accordo di ristrutturazione investa, in primo luogo, una serie di presupposti formali di ammissibilità, quali:
 - 1) l'assoggettabilità dell'impresa a fallimento;





- 2) la competenza del Tribunale adito;
 - 3) la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda, quali la presenza dei documenti di cui all'art. 161 L.F. nonché la presenza di *“una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei”*;
 - 4) l'avvenuta pubblicazione dell'accordo nel Registro delle Imprese del luogo ove l'impresa è iscritta;
 - 5) la correttezza dell'iter procedimentale, ed in particolare la presenza di adesioni dei creditori pari al 60% dei crediti;
- che, con riguardo all'ulteriore contenuto del giudizio di omologazione, esso non investe la convenienza dell'accordo, la cui valutazione è rimessa ai creditori, ma è circoscritto ad un controllo di regolarità formale e di legittimità sostanziale che deve avere particolare riguardo alla idoneità del piano di ristrutturazione ad assicurare il regolare pagamento dei creditori non aderenti;
 - che il controllo di attuabilità dell'accordo deve assumere la relazione dell'esperto come dato di partenza, senza tuttavia arrestarsi alla sola constatazione della presenza di essa, ma dovendo scendere nella verifica della esaustività ed analiticità della relazione medesima la quale dovrà presentare i caratteri di precisione, puntualità, esaustività, approfondimento, adeguatezza motivazionale, coerenza logica e argomentativa;

rilevato:

- che sussistono in primo luogo i presupposti formali e sostanziali stabiliti dalla legge, in quanto;
 - 1) la Società ricorrente è senz'altro assoggettabile a fallimento, atteso l'indebitamento complessivo per oltre 17 milioni di euro;
 - 2) la competenza del Tribunale di Lecco trova fondamento nel luogo dove si trova la sede principale della Società (localizzabile nel Comune di Brivio) per i motivi illustrati nel decreto di questo Tribunale del 29 dicembre 2020;
 - 3) risultano depositate sia la documentazione di cui all'art. 161 L.F. sia la relazione del professionista Dott. Mario Motta, con studio in Lecco, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d);
 - 4) l'accordo risulta regolarmente pubblicato nel Registro delle Imprese del luogo ove l'impresa è iscritta in data 7 luglio 2021 e pubblicato con le integrazioni determinate dalla riformulazione della proposta di transazione fiscale il 2 agosto 2021;
 - 5) risulta comprovata, al momento del deposito del ricorso, la presenza di adesioni dei creditori pari al 55% dei crediti a cui si aggiunge in data 27 agosto 2021 l'adesione dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, portando il totale delle adesioni a circa il 90% dei crediti;

considerato, quanto alla posizione dell'Agenzia delle Entrate, che l'adesione alla proposta di transazione fiscale manifestata univocamente dall'Agenzia con dichiarazione indirizzata via pec alla Società ricorrente e depositata nel fascicolo del procedimento il 27 agosto 2021 non può essere ritrattata, sottoposta a condizioni ed esclusioni o comunque modificata unilateralmente dall'Amministrazione finanziaria e che quindi la successiva comunicazione dell'Agenzia delle Entrate del 2 settembre 2021 può avere unicamente il valore di una ulteriore (l'ennesima) precisazione del credito erariale da sottoporre al trattamento previsto dalla proposta (già accettata) di transazione fiscale del 27 luglio 2021;

- che il piano su cui si è registrata l'adesione dei creditori si articola essenzialmente:
 - a) nell'acquisizione ad opera della società correlata BLUE LINE COMPANY S.P.A. dell'attivo patrimoniale della ricorrente per l'importo di €96.270;
 - b) nell'apporto di finanza esterna ad opera della medesima BLUE LINE COMPANY S.P.A. per l'importo di €3.355.000 (di cui €2.655.000 disponibili alla omologa dell'accordo e €700.000





entro un anno dall'omologa), garantito da fideiussione della società controllante LONGWAY INVESTMENTS S.R.L. fino all'importo di €3.200.000;

- che l'attivo così formato con l'intervento della BLUE LINE COMPANY S.P.A. è destinato (i) al pagamento della somma di €746.977 in favore dei creditori non aderenti; (ii) al pagamento della somma di €778.874, pari al 20% di €3.894,370, in favore dei creditori aderenti all'accordo diversi dall'Agenzia delle Entrate; (iii) al pagamento in favore dell'Agenzia dell'Entrate dell'importo di €1.553.419,61, pari al 22% del credito di €7.060.998,29; (iv) al pagamento di spese di giustizia per €40.000 e delle spese prededucibili per €228.622;
- che nella sua relazione il professionista attesta il rispetto della condizione stabilita dall'art. 182-ter l. fall., e cioè la convenienza del trattamento proposto dalla Società ricorrente all'Amministrazione finanziaria rispetto all'alternativa liquidatoria fallimentare;
- che il trattamento di vantaggio riservato all'Amministrazione finanziaria con la proposta di transazione fiscale che forma parte essenziale dell'accordo di ristrutturazione risulta indubbio atteso che, in caso di fallimento, l'attivo patrimoniale della PRIME GROUP stimato in circa €96.270 non consentirebbe ragionevolmente alcun soddisfacimento dei crediti tributari e che, anche ammessa in via ipotetica la facoltà del curatore di esercitare le azioni di responsabilità verso gli organi di amministrazione e controllo che si sono avvicinati nel tempo, appare remota la possibilità di recuperare risorse per importi significativamente maggiori di quelli promessi a titolo di finanza esterna dalla BLUE LINE COMPANY S.P.A. (€3.355.000) e comunque in un orizzonte temporale comparabile;
- che la relazione del professionista designato dal debitore appare motivata in modo logico, coerente ed esaustivo;
- che la idoneità del piano a rimuovere l'attuale stato di insolvenza discende in modo evidente dalla elevata percentuale di adesioni all'accordo e dal ridotto ammontare dei creditori rimasti estranei all'accordo (€746.977) da soddisfare entro il termine massimo di 120 giorni dall'omologa (ex art. 182-bis, comma 1, lett. a), l. fall.);
- che l'idoneità del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori non aderenti può ritenersi comprovata tenuto conto che l'intervento finanziario della BLUE LINE COMPANY S.P.A. è garantito dalla fideiussione della controllante LONGWAY INVESTMENTS S.R.L.;
- che il Pubblico Ministero non si è opposto all'omologazione.

P.Q.M.

- 1) omologa l'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall. concluso dalla PRIME GROUP INTERNATIONAL S.P.A. [C.F. 02317190961], con sede legale in Roma Via Elivia Recinan n. 6, e sede principale in Comune di Brivio (LC), Via Como, 93, iscritto nel Registro delle Imprese di Roma il 7 luglio 2021 e con integrazioni il 2 agosto 2021;
- 2) liquida nell'importo di €40.000, accessori di legge inclusi, il compenso, da dividere nella misura del 50% ciascuno, dovuto ai Commissari giudiziali Dott Paolo Maria Bianconi e Avv. Carlo Galli.

Si comunichi.

Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio della Sezione I Civile, in data 28/10/2021.

Il Giudice Estensore
Dott. Edmondo Tota

Il Presidente
Dott. Ersilio Secchi

TRIBUNALE DI LECCO

DEPOSITATO E SOTTOSCRITTO
CON FIRMA DIGITALE DAL
CANCELLIERE(art.4 DPR 123/2001)

